

PETITTI. Prego la Camera d'inviare alla Commissione che riferì testè sul progetto di legge presentato dal ministro dell'interno per modificazioni alla circoscrizione di alcuni comuni esistenti, creazione di nuovi e soppressione di altri pure esistenti, la petizione 6522, presentata da me ieri alla Segreteria e sporta dal Consiglio comunale di Cherasco, con cui esso Consiglio si oppone a che vengano segregate le borgate di Roreto, Veglia e Capellozzo dal comune stesso di Cherasco.

PRESIDENTE. Se non c'è opposizione, questa petizione 6522 sarà inviata alla Commissione incaricata di riferire sul progetto testè accennato.

BUFFA. Quest'oggi è stata annunciata una petizione sotto il n° 6521. Essa viene presentata dal comune di San Martino d'Albaro, ed è ancora relativa al canone gabellario.

Siccome in essa si espongono alcuni fatti pei quali si dimostrerebbero erronee le ragioni portate contro la prima petizione dal signor presidente del Consiglio, io prego che sia mandata alla Commissione per le petizioni acciocchè ne riferisca d'urgenza.

(È dichiarata l'urgenza.)

**RELAZIONE SUL BILANCIO DEL MINISTERO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA PEL 1859.**

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Ara per una relazione.

ARA, relatore. A nome della Commissione del bilancio, ho l'onore di deporre sul tavolo della Presidenza la relazione sul bilancio passivo del 1859 pel dicastero di grazia e giustizia. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 784.)

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita.

SVOLGIMENTO DI UN PROGETTO DI LEGGE DEL DEPUTATO CASTAGNOLA E ALTRI PER LA CITTADINANZA ITALIANA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione per la presa in considerazione del progetto di legge, presentato dal deputato Castagnola e da altri, intorno alla cittadinanza da accordarsi ai cittadini delle altre provincie italiane.

Esso è del tenore seguente :

« Art. 1. I cittadini originari delle provincie italiane, contemplate nelle leggi d'unione 27 maggio, 16 e 21 giugno, 11 e 27 luglio 1848, che o stabilirono la loro residenza nello Stato prima del 22 gennaio 1850, sono ritenuti cittadini, purchè entro lo spazio di sei mesi a contare dalla promulgazione di questa legge, facciano formale dichiarazione di volersi valere di questo diritto avanti l'amministrazione di un comune e fissino nel medesimo il loro domicilio.

« Art. 2. I provenienti dalle provincie indicate nel precedente articolo che hanno fissato la loro residenza nello Stato dopo il 22 gennaio 1850 e gli originari delle

altre provincie italiane godranno di tutti i diritti dei cittadini, eccettuati quelli politici, purchè:

« 1° Abbiamo avuto nello Stato una residenza continua di anni cinque già compiuti all'epoca della promulgazione di questa legge;

« 2° Adempiano le condizioni di cui nell'articolo precedente ;

« 3° Non sieno stati condannati per crimini, eccettuati quelli politici, o per delitti di furto, truffa, abuso di confidenza, bancarotta semplice, attentato ai costumi, sottrazione commessa, nella qualità di ufficiale o depositario pubblico;

« 4° Giustificino avanti l'intendente della provincia di avere mezzi sufficienti di sussistenza, oppure di essersi dati stabilmente ad una professione, arte od industria, od avere conseguito un pubblico impiego, o finalmente di avere militato sotto le bandiere dello Stato.

« Art. 3. Gli altri Italiani non contemplati negli articoli precedenti potranno acquistare per l'avvenire i diritti di cui nell'articolo 2, purchè adempiano alle seguenti condizioni :

« 1° Dichiarino avanti l'amministrazione di un qualche comune di volere fissare nel medesimo il loro domicilio;

« 2° Fissino realmente dopo questa dichiarazione la dimora nello Stato e la continuino per lo spazio di cinque anni;

« 3° Diano le giustificazioni di cui al n° 4 dell'articolo precedente.

« Devesi inoltre verificare a loro favore l'estremo contemplato dal n° 3 di detto articolo.

« Art. 4. Coloro che all'epoca della promulgazione di questa legge, per quanto di già residenti nello Stato, non avranno però compiuto il quinquennio di cui nell'articolo 2, potranno acquistare i diritti contemplati nell'articolo medesimo, compiuti che siano i cinque anni di residenza, purchè adempiano le condizioni e si trovino nel caso preveduto dall'articolo precedente, ed entro lo spazio di due mesi a fare tempo dalla promulgazione della legge, facciano la dichiarazione di cui al numero 1 dello stesso articolo. In difetto di questa dichiarazione la loro condizione verrà regolata dall'articolo 3.

« Art. 5. Colla presente legge non s'intenderà innovata cosa alcuna per il godimento dei diritti politici da accordarsi agli individui contemplati negli articoli 2, 3 e 4, pei quali continueranno a rimanere in vigore le leggi attuali.

« Art. 6. Le persone di cui negli articoli 3 e 4, finchè non abbiano acquistati i diritti in detti articoli indicati, potranno venire internate per misura di pubblica sicurezza; non potranno però venire espulsi dallo Stato se non a seguito di una condanna per crimini o delitti punibili col carcere in via principale. »

La parola spetta al deputato Castagnola per farne lo svolgimento.

CASTAGNOLA. Signori, ora sono dieci anni che il fuoco sacro dell'italiana libertà ed indipendenza, che per lo innanzi veniva coltivato celatamente, divampò